



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 568 DEL 28/07/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Antonio Rosato

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dr.ssa Arianna G. Casotto

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NOMINATIVA TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA PER IL TIROCINIO EXTRA RETE FORMATIVA DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN RADIODIAGNOSTICA.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per il tirocinio extra rete formativa di un medico specializzando in Radiodiagnostica.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 9891/21 del 20 maggio 2021 l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha inviato la richiesta di accoglimento di un medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, per la frequenza di un periodo di stage di formazione “extra rete formativa”, con decorrenza dall' 1 settembre 2021 fino al 30 novembre 2021, tale periodo è eventualmente prorogabile previo accordo scritto tra le Parti, da svolgersi presso la U.O.C. Radiologia Senologica di questo Istituto;
- il Direttore della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Prof. Cesare Colosimo, ha preventivamente autorizzato la Dott.ssa Giovanna Ciriello a frequentare un periodo di tirocinio formativo extra rete formativa presso la U.O.C. Radiologia Senologica di questo Istituto;
- è stato a tale fine predisposto il progetto formativo individuale relativo al tirocinio extra rete formativa del medico specializzando nel quale sono definiti gli obiettivi formativi, il tutor interno ed il tutor universitario e che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa così come stabilito nell'articolo 4 della convenzione stessa;

Ritenuto che:

- che sia opportuno stipulare una convenzione nominativa *ad hoc* per permettere alla Dott.ssa Giovanna Ciriello, medico in formazione specialistica iscritta al IV anno della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica attivata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il tirocinio fuori dalla rete formativa della scuola di specializzazione di area medica cui è iscritta, anche in considerazione del rapporto di collaborazione in questo settore disciplinare con il suddetto Ateneo, confermata dal Direttore della U.O.C. Radiologia Senologica nella nota n. 10069/21 del 21 maggio 2021 con cui lo stesso ha in prima istanza espresso parere favorevole all'accoglimento del medico specializzando;

Visto che

- la formazione medico specialistica è disciplinata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;

- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 all'All.1 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione specialistica, le Scuole di Specializzazione possano avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, ponendo il limite massimo di 18 mesi ai periodi complessivi di frequenza di tali strutture da parte dei medici in formazione specialistica, indicando altresì che l'attività al di fuori della rete formativa di riferimento richieda la stipulazione di un'apposita e motivata convenzione nominativa oltre che la redazione di un progetto formativo individuale definito;
- tali ulteriori strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e/o contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- con D.G.R.V. n. 258 del 9 marzo 2021, recante "Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, relative all'anno 2021", al punto R) la Regione del Veneto ha disposto che, per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali afferenti al SSR da parte di medici in formazione specialistica per periodi di formazione "extra rete formativa", sia necessario ottenere preventivamente il rilascio del nulla osta da parte dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto e successivamente stipulare un'apposita motivata convenzione nominativa;
- con nota prot. 1168/21 dell'8 giugno 2021 questo Istituto ha richiesto il preventivo nulla osta all'Area Sanità e Sociale la quale ha autorizzato con nota registrata al protocollo generale IOV con numero 13217/21 del 9 luglio 2021 la frequenza della struttura di U.O.C. Radiologia Senologica da parte del medico in formazione specialistica nell'ambito del periodo di tirocinio richiesto;

Tenuto conto che:

- la U.O.C. Radiologia Senologica afferisce alla rete formativa dell'omologa scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell'Ateneo di Padova, ed in virtù di questo l'accoglimento della richiesta di tirocinio extra rete formativa è subordinata, a norma del decreto interministeriale 402/2017, alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria tanto in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali che in rapporto al numero dei medici specializzandi dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il Direttore della U.O.C. Radiologia Senologica ha all'uopo espresso, con nota 10162/21 del 25 maggio 2021, parere favorevole all'accoglimento della specializzanda in considerazione della mancata saturazione del potenziale formativo nella struttura sanitaria anche in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università di Padova frequentanti la propria struttura, così come disposto dall'art. 1.2 del Decreto Interministeriale n. 402/2017;

Precisato che:

- con nota prot. 35512 del 30 gennaio 2018, la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale ha inviato disposizioni relative all’attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, stabilendo che le convenzioni o gli accordi debbano ricomprendere la disciplina della copertura assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, la quale potrà essere posta anche a carico di quest’ultimo;
- l’attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all’interno della garanzia assicurativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore contro eventuali infortuni e malattie professionali, mentre il medico specializzando, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 della convenzione, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività tecnico-pratica programmata;
- il tirocinio non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e la frequenza della tirocinante è finalizzata esclusivamente all’addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell’Istituto;
- la convenzione all’articolo 10 prevede la disciplina relativa alla sorveglianza in materia di radioprotezione che si è provveduto ad adeguare al nuovo quadro normativo di riferimento di cui all’art 112 del D.lgs n.101/20 stabilendo che il datore di lavoro dei lavoratori esterni (Università Cattolica in questo caso) provvede affinché i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'art 140;
- rimane pertanto onere dell' Università Cattolica del Sacro Cuore la sorveglianza sanitaria dello specializzando, il medico autorizzato dell'Università Cattolica dovrà comunicare immediatamente al Responsabile della UO di radiologia senologica eventuali variazioni del giudizio di idoneità che possano limitare l'attività con radiazioni ionizzanti

Tutto ciò premesso:

si propone di approvare e sottoscrivere l’accordo condiviso tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della U.O.C Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel testo allegato al presente provvedimento di cui, assieme all’Allegato denominato “Progetto Formativo”, costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il medico specializzando di cui al punto 2) svolgerà l’attività di tirocinio professionalizzante presso la U.O.C. Radiologia Senologica per il periodo decorrente dalla data del 1 settembre 2021 e con termine il 30 novembre 2021, periodo eventualmente prorogabile previo accordo scritto tra le Parti;
3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è esclusivamente finalizzata all’addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell’Istituto;
4. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, la UOC Radiologia Senologica e il Servizio di Protezione e Prevenzione per gli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo On line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini

Convenzione per tirocinio al di fuori della rete formativa

**CONVENZIONE NOMINATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. con sede legale a Padova in via Gattamelata n. 64, codice fiscale 04074560287, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti,

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- la proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica circa la presente convenzione,

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la

struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2020 ed è istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005 quale ente di diritto pubblico facente parte del Servizio Sanitario nazionale;
- il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa dell'Ateneo di Padova e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;
- il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell'Ateneo di Padova e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura);

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiodiagnostica, la Dott.ssa Giovanna Ciriello, nata a Bari il 6 febbraio 1992, residente Via degli Scipioni, 220, 00192 Roma RM, codice fiscale CRLGNN92B46A662D, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università Cattolica (d'ora in poi denominata "tirocinante").

**Art. 2
Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal giorno 1 del mese di settembre 2021 al giorno 30 del mese di novembre 2021 così come risulta dal Progetto Formativo allegato alla presente convenzione; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

**Art. 3
Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'Unità operativa complessa U.O.C. Radiologia Senologica dell'Ospedale Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto sede di Padova.

**Art. 4
Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio**

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel seguente Progetto Formativo individuale allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante.

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e tantomeno presupposto per la futura costituzione di rapporti di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dal tirocinante sono a carico del medesimo.

Art. 9

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino, nella misura stabilita dall'articolo 10*bis* di questo accordo, sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

È onere dell'ente ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

L'Università Cattolica, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso la Fondazione Policlinico universitario "A. Gemelli". I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università Cattolica. L'Ufficio competente dell'ente ospitante valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dello stesso.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'U.O.C. Radiologia Senologica dell'Ospedale Busonera di Padova, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 10

Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiocirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

L'Istituto Oncologico Veneto, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'Istituto stesso, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Università Cattolica.

L'Istituto Oncologico Veneto deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Lo specializzando, all'atto della frequenza delle zone classificate dell'Istituto Oncologico Veneto, presenta allo stesso il giudizio di idoneità al lavoro specifico; il giudizio per i medici in formazione specialistica classificati come "Lavoratori Esposti di Categoria A" è riportato sul libretto personale per la radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione dell'Istituto Oncologico Veneto invia, con frequenza almeno semestrale, all'Unità Operativa di Fisica sanitaria dell'Università Cattolica le dosi assorbite dallo specializzando.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università Cattolica e l'Istituto Oncologico Veneto devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

Rimane in capo all'Università Cattolica del Sacro Cuore l'onere di provvedere alla sorveglianza sanitaria dello specializzando. Il medico autorizzato dell'Università Cattolica dovrà comunicare immediatamente al Direttore della U.O.C. di radiologia senologica eventuali variazioni del giudizio di idoneità che possano limitare l'attività con radiazioni ionizzanti.

Art. 11

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale (Regolamento (UE) n. 2016/679) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Art. 13

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;

- Istituto Oncologico Veneto in Padova, via Gattamelata n. 64.

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto tramite PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria designata ai sensi dell'articolo 7 comma 5 e 133 del D.Lgs n. 104 del 2010.

Art. 14

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università Cattolica.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
(Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

FIRMA PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT.SSA Patrizia Benini)